



COMUNE DI NUMANA

C.A.P. 60026

PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELLE
CONCESSIONI PER
L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO**

D.C.C. n. 11 del 27.03.06

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1	Oggetto del Regolamento
ART. 2	Definizioni
ART. 3	Domanda di occupazione
ART. 4	Contenuto della domanda
ART. 5	Pronuncia sulle domande
ART. 6	Rilascio dell'atto di concessione
ART. 7	Contenuto dell'atto di concessione
ART. 8	Occupazioni d'urgenza
ART. 9	Occupazioni abusive
ART. 10	Autorizzazione ai lavori
ART. 11	Rinnovi
ART. 12	Obblighi del concessionario
ART. 13	Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione
ART. 14	Decadenza della concessione
ART. 15	Cauzioni
ART. 16	Occupazioni ed esecuzione lavori
ART. 17	Manutenzione delle opere
ART. 18	Prescrizioni per l'uso delle occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi
ART. 19	Occupazioni del suolo pubblico a scopi umanitari

CAPO II DISCIPLINARE TECNICO

NUMANA CENTRO

GAZEBO
Caratteristiche tecniche
ARREDAMENTO
Caratteristiche tecniche

MARCELLI

GAZEBO
Caratteristiche tecniche
ARREDAMENTO
Caratteristiche tecniche

CAPO III SANZIONI

ART. 1 Sanzioni

CAPO IV
ENTRATA IN VIGORE E NORME DI PRIMA ATTUAZIONE

- ART. 1 Entrata in vigore
ART. 2 Norme di prima applicazione

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del **Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000** e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il rilascio delle concessioni per le occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2
DEFINIZIONI

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo **utile** appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e il suolo privato gravato di servitù **pubblica**, costituita nei modi di legge.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad anno e, comunque, non superiori a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Le occupazioni permanenti destinate al servizio dei pubblici esercizi potranno essere concesse soltanto se materialmente sfruttate ed effettivamente utilizzate in tutto il periodo dell'anno e quindi anche al di fuori della stagione estiva.

Per le occupazioni permanenti è consentita la chiusura dell'attività per ferie per un periodo di 1 mese e per malattia debitamente certificata.

Sono fatte salve le convenzioni stipulate tra privati e Comune esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento **fino alla prima scadenza naturale della Convenzione**.

b) sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno e comunque non superiori a sei mesi.

Per le occupazioni relative ai Mercati e alle Fiere, si fa riferimento ai singoli Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 3
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 45 giorni e per quelle temporanee a 30 giorni, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 8 e dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché le specifiche norme regionali sul commercio.

3. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. Nel caso di occupazione d'urgenza, va trasmessa direttamente al settore Polizia Municipale.

Art. 4

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
- e) la sottoscrizioni dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione su richiesta.

2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 5

PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, ai competenti Settori.

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire (art. 7 L. 241/1990) vengono resi noti l'avvio del procedimento, e tutte le altre notizie previste dall'art. 8 della Legge 241/90.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, il Settore competente provvede entro il termine di 60 giorni per le occupazioni permanenti, e di 15 giorni per le occupazioni temporanee, previa espressione di parere:

- a) da parte della P.M. sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee ed in particolare per quelle relative ai lavori stradali per le quali la P.M. rilascia anche l'autorizzazione ex art. 21 del Codice della Strada;
- b) da parte dei Servizi Tecnici sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee ed in particolare per quelle relative ai lavori stradali per le quali l'U.T.C. rilascia anche l'autorizzazione ex art. 25 del Codice della Strada, nonché il parere di conformità degli arredi rispetto a quanto previsto dal capo II del presente Regolamento.

4. In caso di diniego viene comunicato al richiedente il preavviso di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90.

5. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della rispondenza ad un più rilevante interesse pubblico; a parità di interesse pubblico viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.

6. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e, se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in relazione all'esito a sorteggio. Se si tratta di occupazioni inerenti il commercio su aree pubbliche si rinvia a quanto stabilito nei regolamenti per il commercio su aree pubbliche.

Art. 6

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Il Responsabile del Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico subordinato, comunque, al pagamento della TOSAP/TARSU, per la cui applicazione si rimanda ai relativi Regolamenti Comunali.
2. L'atto di concessione deve essere spedito o ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione.
3. La concessione si intende accordata, per le seguenti occupazioni occasionali, a seguito di comunicazione scritta alla Polizia Municipale da darsi almeno 10 giorni prima dell'occupazione, salvo diniego motivato:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (con superficie non superiore a 10 mq.), sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 8 ore;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore;
 - f) occupazioni temporanee per il carico – scarico merci.
4. Nei casi di cui al comma precedente la P.M. procede all'immediata predisposizione dei conteggi per Tosap/Tarsu ed al rilascio della Concessione al momento del pagamento delle imposte dovute.
5. Non possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee e permanenti a soggetti richiedenti che abbiano morosità pregresse per TOSAP/TARSU/CANONE non corrisposti.
6. Gli inadempimenti tributari per le occupazioni temporanee vengono segnalati dalla Polizia Municipale all'Ufficio Tributi competente per gli accertamenti successivi.

Art. 7

CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. L'atto di concessione deve indicare:
 - a) il numero di concessione;
 - b) le generalità, l'indirizzo, o la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA del titolare della concessione;
 - c) l'ubicazione della occupazione;
 - d) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e cessazione;
 - e) la misura dello spazio concesso;
 - f) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e quelle eventuali che portano automaticamente alla sua decadenza o revoca;
 - g) l'ammontare del canone dovuto.
2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di arredo.
3. La concessione viene sempre accordata:
 - a) se permanente per la durata massima di anni tre, salvi i casi particolari di contestuale intervento di trasformazione urbanistica;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni se l'interesse pubblico lo richiedesse.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
6. Ogni atto di concessione ed autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni e disposizioni contenute oltre che nel presente regolamento anche in quelli di Polizia Urbana, Edilizio e del Commercio su aree pubbliche vigenti con rinvio alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

Art. 8 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per la pubblica sicurezza, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria sulla base di atti e dichiarazioni che accertino le condizioni di emergenza.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Settore via fax, con telegramma o via e-mail.
3. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 9 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo.
4. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero, con possibilità di trattenere i materiali fino al pagamento degli importi dovuti.

Art. 10 AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione all'occupazione, rilasciata dal competente Settore, è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 11 RINNOVO

1. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico si rinnovano, per ulteriore identico periodo, dietro presentazione di autocertificazione, ai sensi e con le modalità del DPR 445/200, del titolare della concessione che attesti che nessuna variazione è stata apportata rispetto all'anno precedente.
2. Il mancato pagamento delle tasse e del canone di occupazione costituisce motivo di diniego al rinnovo.
3. Le occupazioni permanenti, se annuali, si rinnovano dietro il pagamento dell'imposta annuale corrispondente, se pluriennali seguono i termini previsti dall'apposita convenzione.

Art. 12

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, salvo il caso di cessione d'azienda.
2. Il concessionario ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli agenti comunali addetti alla vigilanza e all'accertamento, l'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia, sicurezza e decoro urbano, l'area che occupa e l'eventuale relativo manufatto, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) di provvedere, a proprie spese, al termine dell'occupazione, agli eventuali danni prodotti e al ripristino dello spazio pubblico concesso. In mancanza vi provvede il comune a spese del concessionario.

Art. 13

MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, **annullare**, sospendere, o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. E' consentita la rinuncia all'occupazione e/o autorizzazione esclusivamente nei seguenti casi e soltanto prima dell'inizio dell'occupazione:
 - a) impossibilità fisica di effettuare l'occupazione a seguito malattia;
 - b) cessazione attività;
 - c) causa oggettivamente documentata di forza maggiore.
3. L'istanza di rinuncia va comunicata con lettera raccomandata A.R., entro i 3 giorni precedenti all'inizio dell'occupazione, al Settore competente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e dovrà contenere:
 - a) gli estremi dell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - b) il motivo della rinuncia;
 - c) la documentazione giustificativa.
4. Il Comune restituirà il canone/tassa già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi, indennità o risarcimenti.
5. Per le occupazioni permanenti, il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione a cui va allegato l'atto di concessione.

Art. 14

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali. Incorre altresì nella decadenza:

- a) per mancato pagamento del canone/tassa di concessione;
- b) se l'occupazione non viene effettuata entro **15** giorni dalla data di rilascio della concessione, salvo venga stabilito un termine diverso nell'atto concessorio;
- c) per reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato e delle norme di Legge e regolamentari;

2. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

3. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 15 CAUZIONI

1. A garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione, **il** Responsabile del Procedimento richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa, nei seguenti casi:

- a) quando l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) quando dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) quando particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio che rilascia l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico o demaniale, su proposta del Responsabile del Procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori; detto ammontare non può essere superiore al 20% dell'importo presunto dei lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi determinato in base al prezziario regionale in vigore, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di occupazione previsto. Il deposito cauzionale verrà effettuato mediante versamento in Tesoreria Comunale, la quale rilascerà regolare ricevuta.

3. Nel caso di occupazioni permanenti di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico, effettuate da parte di Enti ed Imprese per l'installazione di cavi, condutture ed impianti per l'erogazione di servizi pubblici è dovuta, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione o una polizza fidejussoria pari al costo di ripristino della pavimentazione manomessa, stabilita secondo la lunghezza dello scavo.

4. Tale somma, liquidata nell'atto di concessione e versata al Servizio Economato, verrà restituita dopo che la pavimentazione e gli eventuali manufatti od impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte.

Art. 16 OCCUPAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 17

MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Art. 18

PRESCRIZIONI PER L'USO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Le occupazioni, sia di carattere temporaneo che permanente, dovranno essere il più possibile omogenee al contesto in cui si inseriscono. Non sono ammesse lamiere a vista, componenti rovinati, tettoie oscuranti e simili.

2. Le occupazioni del suolo pubblico a carattere temporaneo dovranno essere destinate al servizio di pubblici esercizi ed attività turistiche ricettive.

3. I concessionari hanno l'obbligo di utilizzare pedane, tende, tavolini, sedie, ombrelloni ed altro che per materiali, tipologia e forma siano conformi a quanto stabilito nel disciplinare tecnico del presente regolamento.

E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità Competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

ART. 19

OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO A SCOPI UMANITARI

1. In caso di richieste da parte di organizzazioni umanitarie per la vendita di oggetti il cui ricavato vada devoluto ad istituzioni a carattere nazionale o locale per la cura e/o la prevenzione di malattie, oppure per il sostegno ad ammalati o bisognosi, o comunque per iniziative umanitarie o caritatevoli, la richiesta va accolta, con esenzione di Tosap/Tarsu ed ogni altra eventuale tassa purchè non costituisca intralcio alla circolazione stradale o arrechi pregiudizio ad altre manifestazioni concomitanti.

CAPO II

DISCIPLINARE TECNICO DEGLI ARREDI

NUMANA CENTRO

GAZEBO

Caratteristiche tecniche:

- La struttura del gazebo dovrà essere realizzata in ferro forgiato, dalle linee slanciate e leggere;
- La struttura di copertura dovrà essere di forma piatta o mossata di H./max. 330 mt. dal piano della strada;
- La struttura metallica dovrà essere di finitura a ferro;
- La copertura dovrà essere realizzata in telo impermeabile di color ecru;
- Le pedane di calpestio dovranno essere realizzate in listoni di legno impermeabilizzato;
- In caso di autorizzazione permanente per il periodo invernale è possibile installare dei pannelli in metacrilato trasparente o tende in PVC cristal (trasparente), tale intervento può essere effettuato su non più di tre lati del gazebo.
- Per il riscaldamento della struttura nel periodo invernale, potranno essere usati apparecchi radianti a gas GPL/PROPANO per esterni, con parabola riflettente di alluminio, o altri apparecchi riscaldanti.

ARREDAMENTO

Caratteristiche tecniche:

- Le SEDIE potranno essere realizzate completamente in ferro forgiato o con struttura in ferro forgiato e seduta/schienale in midollino o fibra speciale, ispirato alle forme ed ai canoni estetici dei moduli in rattan, pulut e midollino;
- I DIVANETTI e POLTRONCINE dovranno essere realizzate in midollino o fibra speciale, ispirato alle forme ed ai canoni estetici dei moduli in rattan, pulut e midollino o telaio in legno con cuscini in tessuto.
- Gli elementi di arredamento in tessuto, dovranno essere di colore tenue;
- Vasi portafiori dovranno essere realizzati in metallo finitura ferro, ghisa o in terracotta.

MARCELLI

GAZEBO

Caratteristiche tecniche:

- La struttura del gazebo dovrà essere realizzata in ferro forgiato, dalle linee slanciate e leggere o in legno;
- La struttura di copertura dovrà essere di forma piatta o mossata di H./max. 3.30 mt. dal piano della strada;

- La struttura metallica dovrà essere di finitura a ferro mentre per le strutture in legno di color legno naturale;
- La copertura dovrà essere realizzata in telo impermeabile di color ecru;
- Le pedane di calpestio dovranno essere realizzate in listoni di legno impermeabilizzato;
- In caso di autorizzazione permanente per il periodo invernale è possibile installare dei pannelli in metacrilato trasparente o tende in PVC/cristal (trasparente), tale intervento può essere effettuato su non più di tre lati del gazebo.
- Per il riscaldamento della struttura nel periodo invernale, potranno essere usati apparecchi radianti a gas GPL/PROPANO per esterni, con parabola riflettente di alluminio, o altri apparecchi riscaldanti.

ARREDAMENTO

Caratteristiche tecniche:

- Le SEDIE potranno essere realizzate completamente in ferro forgiato o con struttura in ferro forgiato e seduta/schienale in midollino o fibra speciale, ispirato alle forme ed ai canoni estetici dei moduli in rattan, pulut e midollino;
- I DIVANETTI e POLTRONCINE dovranno essere realizzate in midollino o fibra speciale, ispirato alle forme ed ai canoni estetici dei moduli in rattan, pulut e midollino o telaio in legno con cuscini in tessuto.
- Gli elementi di arredamento in tessuto, dovranno essere di colore tenue;
- Vasi portafiori dovranno essere realizzati in metallo finitura ferro, in legno o in terracotta.

CAPO III SANZIONI

Art. 1 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

a) occupazioni abusive di cui all'art. 9: per violazioni del comma 1 sanzione pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 900,00, per violazioni del comma 2 sanzione pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 450,00, rimozione dei materiali e rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero, con possibilità di trattenere i materiali fino al pagamento degli importi dovuti.

b) le occupazioni difformi dalle previsioni del disciplinare tecnico: sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, rimozione dei materiali e rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero, con possibilità di trattenere i materiali fino al pagamento degli importi dovuti.

c) violazione degli obblighi di cui all'art. 12: sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 300,00;

d) violazioni non previste dalle lettere precedenti: sanzione pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 450,00.

2. Qualora la violazione di quanto stabilito dal presente Regolamento comporti l'effettivo danneggiamento della proprietà comunale, il Responsabile è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 ed è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, di quanto danneggiato.

3. Qualora il concessionario violi per due volte nell'arco dell'anno solare una norma del presente Regolamento sarà sanzionato, oltre che dalla ammenda pecuniaria prevista dai commi precedenti, anche con la sanzione accessoria della sospensione della concessione da uno a dieci giorni.

CAPO IV ENTRATA IN VIGORE E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 1 ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal

Art. 2 NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

1. In fase di prima applicazione sono fatti salvi i pubblici esercizi precedentemente autorizzati esclusivamente per quanto attiene l'applicazione del Disciplinare Tecnico (Capo III).

Detti esercizi dovranno adeguarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Tutte le norme e le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento sono abrogate.